



Notaio

Vincenzo Papi

REPERTORIO N. 2832

RACCOLTA N. 1893

- VERBALE DI ASSEMBLEA -

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di dicembre, in Surbo, Via Codacci Pisanelli n. 23, alle ore sedici e minuti quarantacinque

- 14 dicembre 2017 -

A richiesta della Società:

- **"FARMACIA COMUNALE DI SURBO S.R.L."**, con sede in Surbo, Via Codacci Pisanelli n. 23, capitale sociale Euro 35.656,00 (trentacinquemilaseicentocinquantasei), versato per euro 25.000,00 (venticinquemila), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Lecce 04241840752, iscritta al numero LE-276435 del Repertorio Economico Amministrativo, Partita Iva 04241840752, costituita in Italia con atto del 24 giugno 2009;

io sottoscritto Dottor **VINCENZO PAPI**, Notaio in Squinzano, con Studio in Via Regina Margherita n. 74, iscritto nel Collegio del Distretto Notarile di Lecce, sono stato convocato per assistere, redigendone il relativo verbale, all'assemblea di detta società, riunita oggi, in detto luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

- ORDINE DEL GIORNO -

- Modifica dello Statuto ai sensi del D.Lgs. 175/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 100/2017 e nomina dell'Organo Amministrativo;

- Varie ed eventuali.

Io Notaio, constato la presenza del Signor **VINCENTI FABIO**, nato a Lecce il 26 settembre 1971, domiciliato per la carica presso la casa comunale di Surbo, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in qualità di Sindaco pro-tempore e rappresentante del **"COMUNE DI SURBO"**, codice fiscale 01862180757.

Il Comparsante, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, nella qualifica di cui sopra, stante la mia adesione alla predetta richiesta, a norma dell'articolo 15 dello Statuto Sociale, assume la presidenza dell'Assemblea e, dichiaratala aperta, essendo le ore sedici e minuti cinquantuno, constata e mi richiede di far risultare quanto segue:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di Statuto a mezzo di PEC inviata al socio Casciaro Fernando in data 30 novembre 2017 ed a mezzo avviso consegnato brevi manu al Sindaco in data 5 dicembre 2017;

- che, oltre ad egli Presidente, Sindaco pro tempore e rappresentante del Comune di Surbo, titolare di una quota del valore nominale di euro 18.184,56 (diciottomilacentottantaquattro e cinquantasei centesimi), pari al 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale sociale, sono presenti, il socio, avente diritto di voto Signor:

Registrato a Lecce

il 18 dicembre 2017

al n. 12221 / 1T

- CASCIARO FERNANDO, titolare di una quota del valore nominale di euro 17.471,44 (diciassettemilaquattrocentosettantuno/44), pari al 49% (quarantanove per cento) dell'intero capitale sociale non in proprio ma per delega all'Avvocato Annarita Marasco, come risulta da documentazione consegnata agli atti sociali; non è presente il creditore pignoratizio Signor OLIVIERO CARLO, titolare, senza diritto di voto, del diritto di pegno su metà della quota del Signor CASCIARO FERNANDO;

- che è pertanto intervenuto e presente in Assemblea l'intero capitale sociale;

- che non è presente alcun membro dell'Organo Amministrativo:

- che non è stato nominato alcun organo di revisione o controllo;

4) che si è accertato dell'identità personale e della legittimazione di tutti i soggetti intervenuti;

5) che pertanto l'Assemblea è regolarmente riunita per validamente discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Si passa quindi alla trattazione dei punti 1) e 2) all'Ordine del Giorno, che l'Assemblea unanime, su proposta del Presidente, delibera di trattare unitariamente.

Il Presidente illustra ai soci la necessità di adeguare lo Statuto Sociale alla normativa dettata dal D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017.

Il Presidente, proseguendo nella trattazione, illustra ai soci le modifiche da apportare allo Statuto Sociale, approvate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 28/2017, in data 31 luglio 2017. In particolare informa i soci che, a seguito della delibera di modifica dello Statuto Sociale, cesserà il Consiglio di Amministrazione, dovendosi provvedere alla nomina di un Amministratore Unico, con i poteri di cui allo Statuto.

Il socio di minoranza fin da ora manifesta la sua contrarietà alle modifiche proposte per due ordini di ragioni. In primo luogo afferma che la normativa in parola non si applichi alle Farmacie Comunali atteso che le stesse non configurano un servizio di interesse generale secondo la definizione del medesimo testo unico, poiché riguardano la fornitura di servizi che possono essere svolti dal mercato senza l'intervento pubblico. Trattandosi di precondizioni ai fini del mantenimento della partecipazione pubblica. In secondo luogo le modifiche sono talmente incisive da modificare i patti contrattuali e le condizioni di aggiudicazione. Inoltre azzerano la funzione di gestione e controllo del socio di minoranza. A questo punto il Presidente, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Surbo e socio di maggioranza, contesta quanto affermato dal socio di minoranza, come sopra rappresentato, facendo espresso rinvio alle motivazioni già illustrate nell'Assemblea dei soci tenutasi in data 1° agosto

2017, verbale n. 30. Inoltre rispetto all'azzeramento delle funzioni di gestione e controllo, ricorda che anche in presenza del Consiglio di Amministrazione la maggioranza del medesimo è espressione del socio di maggioranza. In merito alla nomina dell'Amministratore Unico il Sindaco dichiara che in qualità di socio di maggioranza, richiamato l'avviso pubblico per la designazione dell'Amministratore Unico della società richiedente, pubblicato sul sito istituzionale del Comune in data 16/11/2017 e all'Albo Pretorio online dal 16/11/2017 all'11/12/2017 e tutti gli atti in esso richiamati, preso atto dell'istruttoria effettuata dal competente Ufficio Comunale, visti e valutati i curricula delle uniche due candidature pervenute e in possesso dei requisiti, propone all'Assemblea di nominare Amministratore Unico il dott. Carlo Oliviero, nato a Cosenza il 19/10/1971, codice fiscale LVR CRL 71R19 D086Z, residente in Lecce, Via Parini n. 46 per le seguenti motivazioni:

- la competenza specifica che appare più coerente con le funzioni da svolgere ed utile per il raggiungimento dei naturali obiettivi della società;
- i miglioramenti conseguiti nella gestione della società in veste sia di Presidente del C.d.A., sia di Direttore della Farmacia, infine non meno rilevanti, i possibili risparmi di spesa per la società che la nomina del Dott. Oliviero potrebbe comportare in applicazione dell'art. 11, comma 12 del D.Lgs. n. 175/2016. A questo punto riprende la parola l'Avv. Marasco, in rappresentanza del socio di minoranza, la quale pur confermando la contrarietà alle modifiche statutarie proposte, esprime apprezzamento per la proposta di nominare Amministratore Unico il Dott. Carlo Oliviero.

- L'ASSEMBLEA -

- Udite le proposte del Presidente;
- dopo idonea discussione, con il voto favorevole:
- del socio COMUNE DI SURBO;

e il voto contrario del socio Casciaro Fernando;

espresso con sistema di votazione palese per alzata di mano, come il Presidente accerta e mi richiede di far risultare,

- DELIBERA -

1) di modificare l'Art. 1 come segue:

- "ART.1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "FARMACIA COMUNALE DI SURBO S.R.L.". La Società è qualificata "società a controllo pubblico" ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e pertanto è soggetta alla disciplina di cui al richiamato decreto, sue successive integrazioni, modificazioni e norme attuative.";

2) di modificare l'Art. 5 come segue:

"ART 5) La società è costituita per la gestione della farmacia di nuova istituzione avente sede nel Comune di Surbo ricadente nell'ambito territoriale della A.S.L. Le/1 (sede farmaceutica n.3) della quale è titolare il Comune di Surbo in

virtù della deliberazione della Giunta Regionale 31.08.2006 n. 1257.

Nell'ambito del superiore scopo la società ha pertanto per oggetto:

- la vendita di farmaci e specialità medicinali di qualsiasi natura, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;
- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, di integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;
- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;
- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati con il servizio farmaceutico, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale;
- la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio farmaceutico nonché alla realizzazione di infrastrutture ed altre opere connesse allo svolgimento del servizio suddetto.

5.1. La società potrà effettuare servizi di farmacia anche in nome e per conto o in collaborazione con Enti pubblici e privati sia attraverso l'allargamento a essi della partecipazione societaria, sia assumendo il servizio in concessione e partecipando a gare d'appalto.

5.2. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società controllate o collegate o l'affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse o la partecipazione a raggruppamenti temporanei d'impresa, nei limiti della legislazione speciale tempo per tempo applicabile.

5.3. Solo ed esclusivamente ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, la Società potrà compiere quelle operazioni immobiliari, commerciali ed industriali, che saranno ritenute utili e/o necessarie dall'Organo Amministrativo.

Sono tassativamente escluse le attività di intermediazione mobiliare di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n..1, lo svolgimento delle attività di cui alla legge 5 luglio 1991 n. 197 di conversione del D.L. 143/1991, nonché lo svolgimento delle attività di cui al D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni creditizie, tributarie e di ogni altro genere previste dalle disposizioni di legge emanate ed emanande a favore delle impre-

se operanti nel territorio nazionale ed in particolare nel Mezzogiorno d'Italia, impegnandosi all'osservanza di tutte le relative prescrizioni e condizioni.";

3) di modificare l'Art. 7 come segue:

- "ART.7) Le quote sociali di proprietà del Comune di Surbo sono trasferibili, previa deliberazione del Consiglio Comunale, mediante esperimento di procedure ad evidenza pubblica con diritto di prelazione (a parità di prezzo) del socio di minoranza, il tutto non prima di 10 (dieci) anni dall'istituzione della farmacia e comunque nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 10 co. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Le quote del socio di minoranza sono trasferibili previo gradimento dell'aspirante socio acquirente da parte dell'Organo Amministrativo, con diritto di prelazione (a parità di prezzo) del Comune di Surbo.

Si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma nove, della Legge n. 362/91 in caso di acquisizione a titolo di successione della partecipazione del socio di minoranza.

Il possesso della quota implica la piena ed assoluta adesione al presente Statuto Sociale.";

4) di modificare l'Art. 9 come segue:

- "ART.9) Qualora il capitale sociale non fosse sufficiente ad affrontare esigenze finanziarie per assicurare il perfetto funzionamento della società, i singoli soci possono effettuare anticipazioni alla società dietro delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, nei limiti della legislazione speciale tempo per tempo applicabile.

Il tasso di interesse da applicare sui prestiti viene deliberato dall'assemblea la quale può stabilire che il capitale anticipato sia dato a titolo gratuito.";

5) di introdurre il seguente Art. 10 bis:

- "ART 10-bis) Sono organi della Società l'Assemblea dei Soci, l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo; ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. d) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.";

6) di modificare l'Art. 12 come segue:

- "ART.12) Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 del cod.civ.";

7) di modificare l'Art. 16 come segue:

- "ART 16) La società è amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio, nominato dai soci, secondo le ordinarie maggioranze. L'Amministratore dura in carica per un triennio dalla nomina ed è rieleggibile.";

8) di modificare l'Art. 17 come segue:

- "ART.17)

L'Amministratore deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti ai sensi dell'Art. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e sue successive integrazioni e modificazioni e non può essere scelto tra il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche che esercitano il controllo o la vigilanza della società.";

9) di modificare l'Art. 19 come segue:

- "ART.19)L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri della gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e potrà compiere tutti gli atti che reputerà necessari ed opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che per legge e per statuto sono in modo tassativo devoluti all'assemblea. L'organo amministrativo ha pure facoltà di nominare direttori nonché procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti.";

10) di modificare l'Art. 20 come segue:

- "ART 20)L'Amministratore Unico, secondo i poteri e le attribuzioni conferite all'atto della nomina, ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società in giudizio verso i terzi, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.";

11) di modificare l'Art. 21 come segue:

- "ART 21) All'Amministratore Unico spetterà per la carica un compenso determinato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'Art. 11 co. 6 del D.Lgs. 9 agosto 2016, n. 175 e sue successive integrazioni, modificazioni e norme attuative. E' in ogni caso vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di trattamenti di fine mandato, comunque determinati.";

12) di modificare l'Art. 22 come segue:

- "Art.22) La Società nomina, ai sensi dell'art. 2477, primo comma, cod. civ. e dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, un organo di controllo monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Il diritto di nomina e revoca dell'Organo di Controllo spetta al socio Comune di Surbo; pertanto, ai sensi dell'art. 9 co. 7 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

L'organo di controllo dura in carica per un triennio dalla nomina ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 del codice civile; allo stesso sono inoltre attribuite le competenze del c.d. Organismo di Vigilanza di cui al

D.Lgs n. 231/2001.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'Organo di Controllo, salvo che i soci decidano di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'Organo di Controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

Il compenso dovuto al componente dell'Organo di Controllo è determinato sulla base di quanto previsto dal precedente Art. 21.";

13) di nominare Amministratore Unico della Società, con i poteri di cui allo Statuto Sociale, il Signor Oliviero Carlo, nato a Cosenza il 19 ottobre 1971, residente in Lecce, Via Parini n. 46, codice fiscale LVR CRL 71R19 D086Z;

Dopodichè lo Statuto Sociale, coordinato con le dette modificazioni testè deliberate, viene consegnato a me Notaio che lo allego al presente verbale, firmato come per legge, sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore diciassette e minuti trentadue. Le

spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico della Società richiedente.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto da me redatto e, in Assemblea, letto al Comparente, il quale, esonerandomi dalla lettura dell'allegato, a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla sua volontà, lo approva e sottoscrive con me Notaio, essendo le ore diciassette e minuti trentacinque.

Scritto da me Notaio, parte a macchina come per legge, e da me completato su tredici pagine di quattro fogli rigati e bollati a norma di legge.

FTO. VINCENTI FABIO

FTO. NOTAIO VINCENZO PAPI

All. "A" all'Atto Rep. N. 2832 Racc. N. 1893

- STATUTO DELLA SOCIETA' -

"FARMACIA COMUNALE DI SURBO S.R.L."

TITOLO I - COSTITUZIONE E SEDE

ART.1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "FARMACIA COMUNALE DI SURBO S.R.L."

La Società è qualificata "società a controllo pubblico" ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e pertanto è soggetta alla disciplina di cui al richiamato decreto, sue successive integrazioni, modificazioni e norme attuative.

ART.2) La società ha sede in Surbo.

Al fine di assicurare una più efficace e capillare organizzazione dei servizio farmaceutico potranno essere gestite altre sedi farmaceutiche, succursali, dispensari, filiali, agenzie e rappresentanze con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART.3) Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal Registro delle Imprese.

In caso di irreperibilità di tale indirizzo tutte le comunicazioni si intenderanno regolarmente portate a conoscenza dei soci mediante affissioni presso la sede della Società.

ART.4) La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2029, con possibilità di proroga con deliberazione

dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II - OGGETTO

ART 5) La società è costituita per la gestione della farmacia di nuova istituzione avente sede nel Comune di Surbo ricadente nell'ambito territoriale della A.S.L. Le/1 (sede farmaceutica n.3) della quale è titolare il Comune di Surbo in virtù della deliberazione della Giunta Regionale 31.08.2006 n. 1257.

Nell'ambito del superiore scopo la società ha pertanto per oggetto:

- la vendita di farmaci e specialità medicinali di qualsiasi natura, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, prodotti apistici, integratori della dieta, erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici ed altri prodotti normalmente in vendita nelle farmacie;

- la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, di integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi;

- l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;

- la gestione della distribuzione all'ingrosso, anche al di fuori del territorio comunale di specialità medicinali, di

prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente

collegati con il servizio farmaceutico, nonché la

prestazione di servizi utili complementari e di supporto

all'attività commerciale;

- la realizzazione delle opere necessarie al corretto

svolgimento del servizio farmaceutico nonché alla

realizzazione di infrastrutture ed altre opere connesse allo

svolgimento del servizio suddetto.

5.1. La società potrà effettuare servizi di farmacia anche

in nome e per conto o in collaborazione con Enti pubblici e

privati sia attraverso l'allargamento a essi della

partecipazione societaria, sia assumendo il servizio in

concessione e partecipando a gare d'appalto.

5.2. La realizzazione dell'oggetto sociale può essere

perseguita anche attraverso società controllate o collegate

o l'affitto di aziende di carattere pubblico o privato o

rami di esse o la partecipazione a raggruppamenti temporanei

d'impresa, nei limiti della legislazione speciale tempo per

tempo applicabile.

5.3. Solo ed esclusivamente ai fini del raggiungimento dello

scopo sociale, la Società potrà compiere quelle operazioni

immobiliari, commerciali ed industriali, che saranno

ritenute utili e/o necessarie dall'Organo Amministrativo.

Sono tassativamente escluse le attività di intermediazione

mobiliare di cui alla Legge 2 gennaio 1991 n.1, lo

svolgimento delle attività di cui alla legge 5 luglio 1991

n. 197 di conversione del D.L. 143/1991, nonché lo

svolgimento delle attività di cui al D. Lgs. 1 settembre

1993 n. 385.

La società intende avvalersi di tutte le agevolazioni

creditizie, tributarie e di ogni altro genere previste dalle

disposizioni di legge emanate ed emanande a favore delle

imprese operanti nel territorio nazionale ed in particolare

nel Mezzogiorno d'Italia, impegnandosi all'osservanza di

tutte le relative prescrizioni e condizioni.

TITOLO III - CAPITALE SOCIALE

ART.6) Il Capitale sociale è di euro 35.656,00

(trentacinquemilaseicocinquantasei) ed è diviso in quote

a sensi di legge.

ART.7) Le quote sociali di proprietà del Comune di Surbo

sono trasferibili, previa deliberazione del Consiglio

Comunale, mediante esperimento di procedure ad evidenza

pubblica con diritto di prelazione (a parità di prezzo) del

socio di minoranza, il tutto non prima di 10 (dieci) anni

dall'istituzione della farmacia e comunque nel rispetto di

quanto prescritto dall'art. 10 co. 2 del D.Lgs. 19 agosto

2016, n. 175 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Le quote del socio di minoranza sono trasferibili previo

gradimento dell'aspirante socio acquirente da parte

dell'Organo Amministrativo, con diritto di prelazione (a

parità di prezzo) del Comune di Surbo.

Si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma nove, della Legge n. 362/91 in caso di acquisizione a titolo di successione della partecipazione del socio di minoranza.

Il possesso della quota implica la piena ed assoluta adesione al presente Statuto Sociale.

ART.8) I soci sono titolari del diritto di opzione in esecuzione degli aumenti di Capitale deliberati nei modi e nei termini del presente statuto e di ogni altra disposizione di legge; in tal caso la partecipazione del Comune di Surbo non potrà essere inferiore al 51%.

ART.9) Qualora il capitale sociale non fosse sufficiente ad affrontare esigenze finanziarie per assicurare il perfetto funzionamento della società, i singoli soci possono effettuare anticipazioni alla società dietro delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, nei limiti della legislazione speciale tempo per tempo applicabile.

Il tasso di interesse da applicare sui prestiti viene deliberato dall'assemblea la quale può stabilire che il capitale anticipato sia dato a titolo gratuito.

TITOLO IV - PRESTAZIONI ACCESSORIE

ART.10) Per effetto della presente disposizione statutaria prevista ai sensi degli artt. 2478 e 2345 cod. civ., il farmacista, divenuto socio, dovrà svolgere la propria personale prestazione di servizio all'interno dei locali

della farmacia, prestando la sua opera, anche di tipo intellettuale, durante le ore di regolare apertura dell'esercizio, nonché durante i turni di apertura straordinaria, affinché l'attività sociale possa avere efficiente esecuzione.

L'obbligo di eseguire tale prestazione non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo, ma discende ed è strettamente collegato al rapporto sociale. Essa non attribuisce il diritto di percepire alcuna remunerazione in aggiunta a quella riconosciuta sugli utili di bilancio spettanti in proporzione alla misura di partecipazione al capitale e distribuiti a titolo di dividendo con deliberazione assembleare.

TITOLO IV-BIS - ORGANI

ART 10-bis) Sono organi della Società l'Assemblea dei Soci, l'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo; ai sensi dell'art. 11 co. 9 lett. d) del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

TITOLO V - ASSEMBLEA

ART.11) L'Assemblea dovrà essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, con telegramma, fax, posta elettronica (tranne sms) o con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto

giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal registro delle imprese.

Lo stesso avviso potrà indicare il luogo, il giorno e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione dovendo, comunque, trascorrere, fra le convocazioni, un periodo di almeno 24 (ventiquattro) ore. Sono, tuttavia, valide le assemblee non formalmente convocate qualora sia rappresentato l'intero Capitale Sociale e vi intervengano l'organo amministrativo ed il collegio Sindacale, se nominato.

ART.12) Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci che risultino iscritti nel Registro delle Imprese almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 del cod.civ.

ART.13) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di Legge.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio; qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata, per le deliberazioni di sua competenza, quando l'organo amministrativo lo ritiene

opportuno e nei casi previsti dalla legge.

ART.14) Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono valide se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

ART.15) L'Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune di Surbo o da un suo delegato.

In caso di loro assenza o di impedimento l'Assemblea nominerà il Presidente tra i partecipanti.

Il presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita e se esiste il numero legale per deliberare e per constatare il diritto di intervento: egli regola e dirige le discussioni e stabilisce il modo di votazione.

L'assemblea nomina un segretario anche fra i non soci. In caso di conflitto di interessi tra i soci aventi diritto di voto e la Società, le relative deliberazioni dell'Assemblea sono regolate dall'art. 2373 del cod. civ.

TITOLO VI - AMMINISTRAZIONE

ART 16) La società è amministrata da un Amministratore Unico, anche non socio, nominato dai soci, secondo le ordinarie maggioranze. L'Amministratore dura in carica per un triennio dalla nomina ed è rieleggibile.

ART.17)

L'Amministratore deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti ai sensi dell'Art. 11

del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e sue successive

integrazioni e modificazioni e non può essere scelto tra il

personale dipendente delle amministrazioni pubbliche che

esercitano il controllo o la vigilanza della società.

ART.18) All'Assemblea dei soci spetta la decisione sui

seguenti atti di straordinaria amministrazione: la decisione

di acquistare, vendere e permutare immobili, conferire in

altre società costituite e costituende, assumere

partecipazione di interessenze per gli effetti dell'articolo

5 del presente statuto, consentire iscrizioni, cancellazioni

e annotamenti ipotecari, contrarre mutui anche ipotecari,

prestare fidejussioni, concedere garanzie reali.

ART.19) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi

poteri della gestione e l'amministrazione ordinaria e

straordinaria della società e potrà compiere tutti gli atti

che reputerà necessari ed opportuni per l'attuazione ed il

raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che

per legge e per statuto sono in modo tassativo devoluti

all'assemblea. L'organo amministrativo ha pure facoltà di

nominare direttori nonché procuratori ad negotia per

determinati atti o categorie di atti.

ART 20) L'Amministratore Unico, secondo i poteri e le

attribuzioni conferite all'atto della nomina, ha la firma

sociale e la rappresentanza legale della società in giudizio

verso i terzi, con facoltà di promuovere azioni ed istanze

giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ART 21) All'Amministratore Unico spetterà per la carica un compenso determinato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'Art. 11 co. 6 del D.Lgs. 9 agosto 2016, n. 175 e sue successive integrazioni, modificazioni e norme attuative. E' in ogni caso vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di trattamenti di fine mandato, comunque determinati.

Art.22) La Società nomina, ai sensi dell'art. 2477, primo comma, cod. civ. e dell'art. 3 co. 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, un organo di controllo monocratico.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Il diritto di nomina e revoca dell'Organo di Controllo spetta al socio Comune di Surbo; pertanto, ai sensi dell'art. 9 co. 7 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca.

L'organo di controllo dura in carica per un triennio dalla nomina ed è rieleggibile.

L'Organo di Controllo avrà competenze e poteri previsti per tale organo dalla disciplina legislativa in materia di

società per azioni in quanto compatibile col dettato dell'art. 2477 del codice civile; allo stesso sono inoltre attribuite le competenze del c.d. Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs n. 231/2001.

La revisione legale dei conti, ai sensi di legge, è esercitata dall'Organo di Controllo, salvo che i soci decidano di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

Qualora, in alternativa all'Organo di Controllo e fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro. Ove nominati si applicano al revisore o alla società di revisione tutte le norme previste per gli stessi in materia di società per azioni.

Il compenso dovuto al componente dell'Organo di Controllo è determinato sulla base di quanto previsto dal precedente Art. 21.

TITOLO VII - BILANCI ED UTILI

ART.23) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo alla fine di ogni esercizio procederà alla redazione del bilancio di esercizio a norma degli articoli 2423 e seguenti del codice civile. L'utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito come segue:

a) il 5% alla riserva legale fino a raggiungimento del

quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione delle quote da ciascuno possedute, salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi saranno iscritti a favore del fondo di riserva dopo cinque anni dal giorno dell'adozione della delibera di approvazione del bilancio.

TITOLO VIII- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART.24) Nel caso di scioglimento della società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione, provvede ai sensi di legge alla nomina di uno o più liquidatori ed eventualmente alla sua sostituzione, fissandone i poteri ed il compenso.

TITOLO IX - ARBITRI

ART.25) Qualunque controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra essi e la società, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, e inerenti a diritti liberamente disponibili dalle parti, deve essere rimessa al giudizio di tre arbitri compositori nominati dal Presidente del Tribunale di Lecce.

Gli arbitri giudicheranno con arbitrato irrituale, senza formalità di procedura, attenendosi però alle norme di diritto sostanziale e con giudizio inappellabile. La decisione può essere impugnata con gli strumenti di impugnazione previsti per il contratto generale.

L'obbligo di pagamento delle spese e dei compensi da

sostenersi per gli arbitri incombe solidalmente su tutte le parti, salvo successiva rivalsa interna tra le stesse nei confronti di colei che risulterà soccombente.

TITOLO X - RINVIO

ART.26) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti materia.

FTO. VINCENTI FABIO

FTO. NOTAIO VINCENZO PAPI